

BVGer D-637/2022 vom 22. Februar 2022

Bundesverwaltungsgericht, 2022-02-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-637_2022

FR: TAF D-637/2022 du 22 février 2022

IT: TAF D-637/2022 del 22 febbraio 2022

Regeste

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento

Erwägungen

E. 1

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2

Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

E. 3

Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi adottati (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

E. 3.01

segg.; pag. 8 segg.). Tali circostanze, aumentano ancora maggiormente i dubbi circa la verosimiglianza degli asserti dell'insorgente riguardo alla minore età asserita. Per di più, l'evenienza che la data di nascita registrata sia in D. _____ (del [...]); cfr. atto SEM n. 41/1) che in

D-637/2022 Pagina 13 Austria (del [...]); cfr. atti SEM n. 37/2 e 45/2), sia dissimile con quella affermata dall'insorgente in corso di procedura di prima istanza e tra loro siano pure differenti, al contrario di quanto sostenuto implicitamente dal ricorrente nel gravame (cfr. p.to VI, pag. 11 seg.), in realtà risulta essere un ulteriore elemento a sostegno dell'inverosimiglianza della minore età allegata dal medesimo nella presente procedura. Oltretutto, l'autorità inferiore appare aver proceduto ad un esame completo e corretto dei fatti determinanti per giungere ad una valutazione in merito all'età dell'insorgente – esaminando e ponderando tutti gli elementi presenti all'incanto – ponendo segnatamente a quest'ultimo dei quesiti puntuali e precisi durante l'audizione RMNA, come pure concedendogli un diritto di essere sentito specifico circa l'età asserita. È basandosi sulle

informazioni raccolte, ed a seguito di una ponderazione globale degli elementi in suo possesso, che l'autorità inferiore ha quindi concluso circa la maggiore età dell'insorgente.

E. 4.1

Nella decisione avversata, l'autorità inferiore ha in primo luogo ritenuto data la competenza dell'Austria per condurre il seguito della procedura d'asilo del ricorrente. In secondo luogo la SEM ha osservato come l'interessato non sia stato in grado di rendere verosimile la sua allegata minore età. Ciò in quanto egli non avrebbe consegnato alcun documento comprovante la sua identità; avrebbe rilasciato delle dichiarazioni contraddittorie in merito sia alla sua data di nascita, alla sua età nonché in relazione alla sua rete familiare; ed altresì la perizia medica esperita escluderebbe che egli sia minorenne, come pure che avrebbe meno di (...) anni, ponendo quale età minima quella di 19 anni. Neppure le allegazioni presentate con il parere al diritto di essere sentito dall'interessato, non giustificerebbero

D-637/2022 Pagina 6 le incoerenze rilevate né renderebbero credibile la minore età asserita. Pertanto, la SEM ha concluso alla maggiore età dell'insorgente, negando quindi nel suo caso l'applicazione delle disposizioni del Regolamento Dublino III relative ai minorenni. Proseguendo nell'analisi, l'autorità inferiore ha constatato come le dichiarazioni dell'interessato non sarebbero neppure atte a confutare la competenza dell'Austria per condurre il seguito della sua procedura. In un passo successivo, l'autorità di prima istanza ha inoltre escluso che nello Stato di destinazione sussistano carenze sistemiche ex art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, o un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU (RS 0.101) o all'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), o ancora in violazione del principio del divieto di respingimento. Infine la SEM ha negato l'esistenza di motivi che imporrebbero alla Svizzera l'applicazione delle clausole discrezionali di cui agli art. 16 par. 1 e 17 par. 1 Regolamento Dublino III rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311).

E. 4.2

Con la sua impugnativa, richiamati e precisati dapprima alcuni fatti, il ricorrente censura le conclusioni della SEM. In un primo tempo, egli avversa la valutazione espressa nella decisione querelata circa l'inverosimiglianza della sua minore età. Esaminando in dettaglio la perizia medica esperita, a mente dell'interessato sorprenderebbe difatti come l'autorità inferiore abbia considerato nella sua decisione solamente le conclusioni contenute nell'ultima pagina del rapporto peritale, privando di qualsiasi valore l'esito dell'esame dentale. Questo, senza poi offrire alcuna spiegazione del calcolo che avrebbe portato ai dati riportati nelle conclusioni della perizia, che sarebbero a loro volta difformi dagli esiti dei singoli esami effettuati, e soprattutto senza alcuna spiegazione circa il fatto che nella determinazione dell'età minima si sia assunta quella risultante dalla sola TAC delle articolazioni sterno-clavicolarie, trascurando invece le età minime alle quali si giungerebbe nell'esame odontostomatologico (per i denti 18 e 28, ad un'età minima di 14,22 anni; mentre che quella dei denti 38 e 48 si situerebbe a 14,83 anni). Secondo tali dati, seguendo la giurisprudenza del Tribunale resa in merito, gli intervalli della possibile età del ricorrente risultante dai due esami succitati, non sarebbero sovrapponibili; ed inoltre il rapporto peritale non sarebbe accompagnato da una spiegazione medica plausibile delle conclusioni a cui giunge. Con la conseguenza che a tale perizia, non potrebbe essere assegnato che un valore probatorio scarso. A ciò si aggiungerebbe che, anche solo nel caso

di dubbio in merito all'età del ricorrente, l'interesse superiore del minore imporrebbe che gli debbano essere riconosciute tutte le tutele previste per i minori, nel rispetto dell'art. 3 D-637/2022 Pagina 7 CDF. In un secondo tempo, il ricorrente contesta puntualmente gli altri elementi d'inverosimiglianza in merito all'età dichiarata presenti nella decisione avversata, ritenendo come gli stessi non permetterebbero di escludere la credibilità della minore età da lui allegata. Proseguendo, l'insorgente chiede inoltre al Tribunale di vagliare anche la competenza dell'Austria nella trattazione della domanda d'asilo dell'insorgente. Invero, dagli scambi intervenuti tra la SEM e le omologhe autorità austriache e (...), parrebbe limpida una certa confusione nell'applicazione delle regole procedurali, in quanto la presentazione di molteplici e contemporanee domande di ripresa in carica – come sarebbe avvenuto in specie il medesimo giorno ed a distanza temporale molto ravvicinata – non sarebbe conforme con il Regolamento Dublino III, il quale prevedrebbe invece, in situazioni di necessità, di trasmettere delle richieste d'informazioni agli altri Stati. Inoltre l'autorità inferiore nelle richieste di ripresa in carico, malgrado abbia allegato il rapporto peritale sull'età, ne avrebbe citato soltanto le conclusioni generali, senza tuttavia specificare che l'esame odontostomatologico avrebbe fornito un risultato difforme da quello della TAC delle articolazioni sterno-clavicolari. Il tutto, in un contesto nel quale parrebbe che la ragione per cui le autorità (...) abbiano declinato la propria competenza in favore dell'Austria, risiederebbe nella circostanza che entrambi gli Stati convenivano nel considerare l'interessato quale richiedente l'asilo minorenni non accompagnato.

E. 5.1

Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento.

E. 5.2.1

Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 5.2.2

Nel succitato contesto, qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di disputa, si necessita dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo il medesimo determinante sia a livello procedurale

D-637/2022 Pagina 8 (art. 17 cpv. 3 LAsi) che nell'ambito della determinazione dello Stato responsabile per l'esame della domanda di asilo (cfr. art. 8 Regolamento Dublino III). La valutazione operata dalla SEM in sede di prima istanza può essere contestata dal richiedente nell'ambito del ricorso contro la decisione di non entrata nel merito (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 3.3). Nella sentenza precitata, il Tribunale ha in particolare ritenuto come, per quanto concerne la minore età, è al richiedente asilo che incombe l'onere della prova derivante da un'applicazione analogica dell'art. 8 del Codice civile svizzero del

E. 5.2.3

I metodi applicati in Svizzera per la determinazione medica dell'età forniscono, a seconda del risultato, indizi da ponderare in modo diverso per stabilire se una persona è maggiorenne. Gli accertamenti fondati sull'ap- proccio a tre pilastri prevedono, di norma, un esame clinico ed una radio- grafia della mano seguiti da una tomografia sterno-clavicolare e da un esame dello sviluppo dentale. L'esame clinico e la radiografia della mano non permettono di determinare in modo attendibile se una persona ha rag- giunto o meno la maggiore età. La radiografia della mano viene però tutt'ora regolarmente utilizzata per stabilire se è necessario procedere con la tomografia sterno-clavicolare e con l'analisi dello sviluppo dentale. La consultazione clinica permette invece, congiuntamente ad un'anamnesi dell'interessato, di riscontrare eventuali anomalie nello sviluppo corporeo influenti sulla stima dell'età. La tomografia sterno-clavicolare e l'esame dello sviluppo dentale, possono invece, a seconda del risultato, condurre ad indizi più o meno concreti sulla maggiore età del richiedente l'asilo. Qua- lora entrambe le investigazioni indichino un'età minima superiore a 18 anni, ma i rispettivi intervalli tra età minima e massima si attestino su valori so- vrapponibili, la maggiore età permane altamente probabile. La stessa è in- vece solo debolmente probabile se, con una sola età minima superiore a

D-637/2022 Pagina 9 18 anni, non vi è sovrapposizione tra gli intervalli, pur in presenza di una spiegazione medica plausibile giustificante la diversa scala di valori. Vi sono poi ulteriori casistiche nelle quali le risultanze della tomografia sterno- clavicolare e dell'esame dello sviluppo dentale apportano solo indizi molto deboli rispettivamente nessun indizio di maggiore età. Ad ogni modo, quanto più gli accertamenti medici costituiscono un indizio a favore della maggiore età, tanto meno è necessario procedere ad un apprezzamento generale delle prove (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.6; 2018 VI/3 consid. 4.2 e rif. citati).

E. 5.2.4

La valutazione dei referti medici in parola da parte delle autorità pre- poste si effettua in applicazione delle norme processuali usuali (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.3).

L'elemento determinante per giudicare del valore probatorio di un mezzo di prova non è né la sua origine né la sua designazione come rapporto o come perizia. Gli accertamenti medici volti a determinare l'età rientrano nelle informazioni scritte ai sensi dell'art. 49 della legge di procedura civile federale del 4 dicembre 1947 (PCF; RS 273), applicabile su rimando dell'art. 19 PA. Tali referti soggiacciono al libero apprezzamento delle prove. Tuttavia, dal momento che i riscontri in essi contenuti sono resi da una persona con conoscenze specifiche, ci si può scostare dai medesimi solo in presenza di indizi concreti atti a metterne in dubbio l'affidabilità (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.7).

E. 5.2.5

Ora, nella presente disamina, dall'esame odontostomatologico è ri- sultata quale conclusione un'età media di 17,3 anni; ed analizzando più in dettaglio la tabella presentata secondo i differenti metodi di stima dell'età per i denti n. 18, 28, 38 e 48 (cfr. atto SEM n. 23/11, pag. 6) – unici denti utilizzati per la determinazione dell'età dell'insorgente nell'esame medico esperito – si riportano le età minime (di cui l'età inferiore è di 12,1 anni secondo il metodo Kahl e Shwarze per il dente n. 18) e le età massime (di cui l'età superiore massima è di 19,77 anni per i denti 38 e 48 secondo il metodo Mincer e coll.); mentre che dalla tomografia sterno-clavicolare è risultata un'età minima di 19 anni ed un'età media di 23,6 anni (cfr. atto SEM n. 23/11, pag. 9). Per questo motivo, conformemente alla giurispru- denza (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2), ed a quanto anche riportato dall'insorgente nel

gravame, è necessario verificare se i rispettivi intervalli tra età minima ed età massima si sovrappongano o meno. L'esame odontostomatologico riporta tuttavia quale conclusione unicamente l'età media di 17,3 anni, dalla quale non è possibile dedurre alcun intervallo d'età. Tuttavia, osservando più in dettaglio i risultati dei diversi denti presi in esame, si può estrapolare, come sopra considerato, un'età minima inferiore di 12,1 anni (per il dente 18) ed un'età massima di 19,77 anni (per i denti 38 e 48).

D-637/2022 Pagina 10 D'altro canto, l'esame sterno-clavicolare riporta unicamente l'età minima di 19 anni, e l'età media di 23,6 anni. Quand'anche tale esame non riporti l'età massima, anche considerate l'età minima e l'età media, contrariamente alle conclusioni a cui giunge l'insorgente nel suo gravame, risulta come tale intervallo (19–23,6 anni) si sovrapponga all'intervallo dell'esame odontostomatologico sopra considerato (12,1–19,77 anni). Se si seguissero tali risultati, in applicazione della giurisprudenza succitata, la perizia costituirebbe un forte indizio di maggiore età, per il che risulterebbe essere tanto meno necessario procedere ad un apprezzamento generale delle prove (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2; anche a titolo esemplificativo nello stesso senso la sentenza del Tribunale D-4641/2021 del 1° novembre 2021 consid. 8.1). Tuttavia, non essendo le conclusioni dell'esame odontostomatologico sopra riportate che unicamente in parte (soltanto per quanto attiene l'età media di 17,3 anni) contenute nel rapporto peritale, nonché come ritiene a ragione l'insorgente nel suo ricorso, in assenza di una plausibile spiegazione medica per le conclusioni discrepanti alle quali sono giunti gli esperti nel rapporto medico – d'altro canto l'esame odontostomatologico ritiene come la probabilità che il ricorrente abbia superato il diciottesimo anno di età sia debole, mentre che nelle conclusioni peritali si è escluso che il ricorrente abbia meno di 18 anni e la sua età minima sarebbe di 19 anni d'età, quindi fondandosi unicamente sui riscontri dell'esame della TAC delle articolazioni sterno-clavicolari, in assenza però di spiegazioni al riguardo – il Tribunale ritiene come, nel caso dell'insorgente, il rapporto peritale rappresenti unicamente un indizio molto debole di maggiore età dell'insorgente.

E. 5.2.6

A fronte di ciò, occorre quindi esaminare se dagli ulteriori indizi presenti all'incanto, si possa giungere o meno ad escludere la verosimiglianza della minore età dell'insorgente, in conformità con i principi giurisprudenziali succitati.

E. 5.2.6.1

Il Tribunale concorda con la conclusione dell'autorità inferiore, allorché ha ritenuto che il ricorrente nel corso della procedura di prima istanza, abbia fornito delle indicazioni anagrafiche e biografiche nel loro complesso incoerenti e contraddittorie, che possono essere soltanto in parte relativizzate a fronte dell'asserito vissuto di sofferenza dell'insorgente in patria e durante il viaggio, come pure a causa della sua scarsa scolarizzazione e dimestichezza con il sistema delle date ed il funzionamento del calendario, così come proposto nel gravame dal ricorrente. Quandanche possa difatti essere verosimile che una persona proveniente da tale contesto culturale e con una scolarizzazione precaria, non conosca la sua data di nascita esatta e che non sappia convertire correttamente le date

D-637/2022 Pagina 11 espresse nel calendario afghano in quello gregoriano; tuttavia le motivazioni testé enunciate del ricorrente, vengono di fatto smentite dai suoi medesimi asseriti. In primo luogo, si denota come non convincono le risposte fornite dall'insorgente circa le modalità con le quali egli avrebbe appreso la sua data di nascita. Invero se d'un

canto egli ha riferito di essere venuto a conoscenza della sua data di nascita tramite la madre circa (...) mesi prima l'audizione RMNA (cfr. atto SEM n. 21/12, p.to 1.06, pag. 3); d'altro canto egli ha asserito che nella taskara che avrebbe avuto sino a che è giunto in D. _____ e che avrebbe ottenuto già dalla nascita tramite il padre (cfr. atto SEM n. 21/12, p.to 4.03, pag. 8 seg.) – ci sarebbe stata scritta la data di nascita e la religione che egli avrebbe letto (cfr. atto SEM n. 21/12, p.to 1.13, pag. 5). Se questi ultimi asserti fossero ritenuti verosimili, ciò significherebbe però che egli sarebbe stato a conoscenza della sua data di nascita esatta già da ben prima di quanto riportatogli dalla madre. Inoltre avrebbe saputo riferire esattamente e coerentemente la data presente nella taskara e nella carta vaccinale di cui egli ha asserito essere stato in possesso sino in D. _____, e non d'un lato riferendo di aver letto la data di nascita, ma d'altro lato di non aver visto bene la taskara (cfr. atto SEM n. 21/12, p.to 1.13, pag. 5). Peraltro, anche le sue dichiarazioni circa la data di nascita, sono chiaramente contraddittorie e confuse. Invero, nel corso dell'audizione RMNA, egli ha dapprima asserito essere nato il (...) (secondo il calendario afghano, pari al [...] secondo il calendario gregoriano); quando poco dopo sorprendentemente ha modificato varie volte i predetti asserti, riferendo di essere nato il (...) del (...) del (...) (secondo il calendario afghano; equivalente al (...) nel calendario gregoriano), o ancora il (...) secondo il calendario gregoriano; rispettivamente il (...) del (...) del (...) (equivalente nel calendario gregoriano al [...]), per tornare da ultimo nuovamente alla data del (...) secondo il calendario solare (pari al [...] secondo il calendario gregoriano; cfr. atto SEM n. 21/12, p.to 1.06, pag. 3 seg.). Ulteriore discrepanza è peraltro rilevabile nell'età che egli ha dichiarato di avere al momento dell'audizione, ovverossia di (...) anni e (...) mesi, rispetto alla data di nascita precedentemente asserita (cfr. verbale RMNA, p.to 1.17.04, pag. 6). Altresì, vaghe appaiono essere le sue dichiarazioni di come la madre gli avrebbe comunicato la sua data di nascita, riportando che la genitrice gli avrebbe riferito sia il giorno, che il mese e l'anno in cui sarebbe nato nel calendario afghano; ma poco dopo rilasciando invece un'altra data espressa nel calendario gregoriano [...], o riferendo d'un canto che non saprebbe in quale calendario la madre ha espresso la sua data di nascita, ma d'altro canto che gli avrebbe detto "(...) cal. afghano" (cfr. verbale RMNA, p.to 1.06, pag. 3). Non appare peraltro comprensibile come mai il ricorrente, anche se aiutato nella compilazione del foglio personale da un altro richiedente l'asilo, abbia indicato quale data di nascita

D-637/2022 Pagina 12 una ancora diversa da quella fornita in seguito in audizione RMNA, ovvero il (...), espressa nel calendario gregoriano (e non invece, come è d'uso per persone provenienti dall'Afghanistan in quello persiano, vista anche la poca istruzione e le difficoltà asserite dall'insorgente); ancorché egli abbia asserito – anche nel ricorso – di non essere sicuro della sua data di nascita esatta e delle differenze di calendario (cfr. verbale RMNA, p.to 1.06, pag. 3 seg.). Tale contraddittorietà nelle date fornite, non trova alcuna giustificazione neppure negli asserti forniti a supporto dall'insorgente, ripresi anche nel ricorso dal medesimo, di non avere né taskara né carta vaccinale al momento della compilazione del foglio dei dati personali (cfr. atto SEM n. 21/12, p.to 1.06, pag. 4), in quanto all'evidenza appare essere una motivazione pretestuosa e per nulla esplicante delle gravi incoerenze sopra rilevate. Del resto, come osservato rettamente dalla SEM nel provvedimento querelato, all'entrata nel territorio elvetico, il ricorrente è stato trovato in possesso di una tessera per asilanti austriaca figurante la data di nascita del (...) – che è tra l'altro la data di nascita comunicata anche dalle autorità austriache nelle sue riposte alla ripresa in carico del ricorrente (cfr. atti SEM n. 37/2 e n. 45/2) – di cui ne ha però negato in audizione RMNA l'esistenza (cfr. atto SEM n. 21/12, p.to 1.15, pag. 5). Nel ricorso, anche di tali asserti,

l'insorgente tenta una spiegazione (cfr. pag. 10), che tuttavia hanno come obiettivo quello di porre ancora in maggiore evidenza la poca credibilità di quanto riferito invece in audizione, e non quello di rendere verosimili le sue dichiarazioni circa la minore età. Non possono inoltre essere seguite le argomentazioni ricorsuali circa la poca dimestichezza dell'insorgente con i numeri e nell'identificare l'età delle persone, per spiegare le dichiarazioni contraddittorie rilevabili nel verbale RMNA circa il suo percorso biografico e le sue relazioni familiari. Difatti, se d'un lato egli dimostra di sapere riportare con una certa chiarezza alcuni suoi dati biografici e di avere invero una certa capacità di calcolo (ad esempio che avrebbe frequentato la scuola per [...] anni, iniziandola allorché aveva [...] anni, nonché di aver cominciato ad occuparsi del [...] a [...] anni, svolgendo tale attività per [...] anni e [...] mesi, espatriando allorché aveva [...] anni e [...] mesi; o ancora quando sarebbe deceduto il fratello; cfr. p.ti 1.17.04, pag. 6, e p.to 2.01, pag. 7; p.to 7.02, pag. 11); d'altro canto né le sue dichiarazioni circa la sua età anagrafica, né quando egli avrebbe smesso di andare a scuola, o ancora in che anno avrebbe lasciato l'Afghanistan, o circa le età dei suoi familiari, sono risultati coerenti rispettivamente è stato in grado di darvi una risposta (cfr. atto SEM n. 21/12, p.to

E. 5.2.6.2

Nelle surriferite circostanze, anche il Tribunale in una valutazione globale di tutti gli elementi in presenza, ed in presenza di una fattispecie giuridica sufficientemente completa e corretta, ritiene che l'insorgente – al quale si ribadisce incombeva l'onere della prova in merito (cfr. supra consid. 5.2.2) – non è stato in grado di rendere verosimile la sua supposta minore età al momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo in Svizzera. Ciò comporta che lui debba assumerne le conseguenze; ovvero che egli sia considerato maggiorenne in conformità con la giurisprudenza succitata (cfr. supra consid. 5.2.2), che le disposizioni normative relative ai minorenni non gli siano applicabili ed egli non possa a ragione avvalersene, come considerato rettamente anche nella decisione impugnata dalla SEM. Pertanto, non risulta esserci spazio in casu neppure per un'applicazione del principio "in dubio pro minor" citato in sede ricorsuale anche in rapporto con l'art. 3 CDF (cfr. a tal proposito anche la sentenza del Tribunale D-4143/2021 del 29 settembre 2021 consid. 6.2 con ulteriore rif. citato). 6. 6.1 Ciò posto, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7 – 15). Nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) – come è il caso di specie – di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III Regolamento Dublino III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla

D-637/2022 Pagina 14 base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentata domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III). 6.2 Ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implicino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato

come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente. 6.3 Lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 – il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III). 6.4 6.4.1 Nel caso in parola, gli accertamenti effettuati dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac", che l'interessato ha depositato una domanda d'asilo in D._____ il (...), ed in Austria il (...) (cfr. atti SEM n. 8/2, 9/1 e 37/2); circostanze che sono in parte state confermate anche dall'insorgente durante l'audizione RMNA, riferendo che nei succitati Paesi gli sarebbero state prese le impronte digitali (cfr. atto 21/12, p.to 2.06, pag. 7). Sulla base di tali circostanze, l'autorità resistente ha presentato sia alle autorità austriache che a quelle (...) competenti, nei termini fissati all'art. 23 par. 2 una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atti SEM n. 31/6 e 34/6). Dopo un primo rifiuto ricevuto da parte dell'Austria il (...) (cfr. atto SEM n. 37/2), ed in seguito anche da parte della D._____ – che ha dal canto suo indicato l'Austria quale Paese membro competente – (cfr. atto SEM n. 41/1), la Svizzera ha richiesto alle autorità austriache un riesame del loro rifiuto il (...) (cfr. atti SEM n. 42/2 e 43/1). L'autorità austriaca competente ha quindi accettato la ripresa in carico del ricorrente in data (...) (cfr. atto SEM n. 45/2). Il tutto è stato svolto nel pieno

D-637/2022 Pagina 15 rispetto dei termini regolamentari. Di conseguenza la competenza dell'Austria risulta di principio essere data nella fattispecie. Contrariamente a quanto sollevato nel suo gravame dall'insorgente, il fatto che l'autorità preposta elvetica abbia formulato, anche lo stesso giorno, delle domande di ripresa in carico sia nei confronti dell'Austria che della D._____, non risulta essere contrario al Regolamento Dublino III, ma bensì lecito ritenuto come risultasse dai riscontri "Eurodac", e parzialmente anche da quanto dall'interessato dichiarato nel corso del verbale RMNA, che quest'ultimo avesse presentato delle domande d'asilo in entrambi gli Stati membri, e per di più a breve distanza temporale l'una dall'altra. La competenza dell'Austria nell'esame della domanda d'asilo dell'insorgente, non è messa in dubbio neppure dall'argomentazione ricorsuale dell'insorgente, laddove questi indica che in entrambe le richieste di ripresa in carico la SEM avrebbe citato unicamente le conclusioni generali del rapporto peritale, ma non specificato che l'esame odontostomatologico ha fornito un risultato differente rispetto a quello della TAC delle articolazioni sterno-claviccolari. Difatti, l'autorità elvetica competente, nelle domande di ripresa in carico, ha riportato correttamente sia che il ricorrente si sarebbe presentato quale minore non accompagnato, nato il (...), sia secondo quali elementi – tra i quali anche ma non solo la perizia medica annessa – la minore età asserita sarebbe invece stata esclusa dalla Svizzera. Sulla base di tali indicazioni, sia le autorità (...), che in particolare le autorità austriache che hanno accettato la ripresa in carico dell'insorgente, avevano la piena possibilità di determinarsi circa la loro competenza. Quanto rimarcato dall'insorgente nel suo memoriale ricorsuale, appare quindi essere completamente marginale e per nulla determinante per ammettere la competenza dell'Austria in specie nella trattazione della sua domanda d'asilo. Vi è pure luogo di osservare come la circostanza che il ricorrente in D._____ ed in Austria sia stato considerato minorenne, non costituisce in alcun modo un indizio a favore del fatto che

quest'ultimo Stato membro non sia competente nel proseguo della procedura d'asilo dell'insorgente. Invero, al riguardo, non vi sono informazioni in particolare circa una perizia od un'analisi effettuata in tal senso dalle predette autorità. Anzi, quelle austriache hanno riferito specificamente di non aver potuto intraprendere alcun passo procedurale, dovuto alla scomparsa dell'insorgente poco dopo il deposito della domanda d'asilo, ed in particolare di non aver esperito alcun esame medico tendente a determinare la sua età (cfr. atto SEM n. 37/2). Per il resto, per le allegazioni che il ricorrente ha opposto al suo trasferimento in Austria nel corso dell'audizione RMNA, si può rinviare senz'altro alla decisione impugnata, dove la SEM ha esaminato in maniera completa e corretta tali aspetti (cfr. p.to II, pag. 5 del provvedimento avverso), non avendo peraltro il ricorrente più sollevato nulla in proposito nel suo memoriale ricorsuale. In tale

D-637/2022 Pagina 16 contesto, appare tuttavia di rilievo rammentare come, tramite l'esame della domanda da parte di un unico Stato membro ("one chance only"), il Regolamento Dublino III intende far fronte proprio al fenomeno delle domande di asilo multiple ("asylum shopping"). 6.4.2 Visto tutto quanto precede, la responsabilità dell'Austria per il trattamento della domanda d'asilo del ricorrente è data. 7. 7.1 Nella fattispecie non vi sono neppure fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo in Austria, che implicino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III). Invero, il predetto Stato membro è legato alla CartaUE e firmatario, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni. Di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]; cfr. fra le tante, le sentenze del Tribunale F-5422/2021 del 20 dicembre 2021, F-4042/2021 del 1° novembre 2021 consid. 4.2.1 e 4.2.2). 7.2 La succitata presunzione, non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). La stessa va inoltre scartata d'ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [di seguito: CorteEDU] M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09).

D-637/2022 Pagina 17 7.3 Ciò non è manifestamente il caso in Austria, conclusione che il ricorrente non ha del resto posto in discussione. 7.4 Di conseguenza, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie. 8. 8.1 Secondo l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III ("clausola di sovranità"), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una

domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete. Tale disposizione è concretizzata, in diritto interno svizzero, dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. LA SEM, nell'applicazione della precitata norma dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). 8.2 Nella fattispecie, il ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico ed a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura. Per di più, egli non ha sollevato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che l'Austria non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, rinviandolo in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese. Del resto, agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza. 8.3 Inoltre l'insorgente, da un esame d'ufficio degli atti di causa, non appare soffrire di problematiche mediche tali da risultare ostative al suo trasferimento nel contesto di una procedura Dublino (cfr. atti SEM n. 13/3 e 21/12, p.to h, pag. 3) e rientranti nelle casistiche di cui alla giurisprudenza topica della CorteEDU e del Tribunale in materia (cfr. sentenze della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Ciò che tra l'altro l'insorgente non solleva nel suo gravame, e sul quale punto si può quindi senz'altro rinviare alla decisione avversata, la quale risulta essere sufficientemente motivata ed esplicita in proposito (cfr. decisione SEM, p.to II, pag. 6).

D-637/2022 Pagina 18 8.4 Alla luce di quanto sopra, non traspaiono pertanto neppure elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in materia arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non vi è quindi alcun motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III. Peraltro, ha stabilito in maniera completa ed esatta i fatti pertinenti per la causa e non ha commesso né eccesso né abuso del suo potere di apprezzamento negando l'esistenza di motivi umanitari ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 in relazione con l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III. 9. Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione della succitata norma da parte della Svizzera, l'Austria è competente per la ripresa in carico dell'insorgente in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 del Regolamento Dublino III.

E. 6.1

Ciò posto, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7 - 15). Nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come è il caso di specie - di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III Regolamento Dublino III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentata domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III).

E. 6.2

Ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implicino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente.

E. 6.3

Lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III).

E. 6.4.1

Nel caso in parola, gli accertamenti effettuati dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac", che l'interessato ha depositato una domanda d'asilo in D._____ il(...), ed in Austria il (...) (cfr. atti SEM n. 8/2, 9/1 e 37/2); circostanze che sono in parte state confermate anche dall'insorgente durante l'audizione RMNA, riferendo che nei succitati Paesi gli sarebbero state prese le impronte digitali (cfr. atto 21/12, p.to 2.06, pag. 7). Sulla base di tali circostanze, l'autorità resistente ha presentato sia alle autorità austriache che a quelle (...) competenti, nei termini fissati all'art. 23 par. 2 una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atti SEM n. 31/6 e 34/6). Dopo un primo rifiuto ricevuto da parte dell'Austria il (...) (cfr. atto SEM n. 37/2), ed in seguito anche da parte della D._____ - che ha dal canto suo indicato l'Austria quale Paese membro competente - (cfr. atto SEM n. 41/1), la Svizzera ha richiesto alle autorità austriache un riesame del loro rifiuto il (...) (cfr. atti SEM n. 42/2 e 43/1). L'autorità austriaca competente ha quindi accettato la ripresa in carico del ricorrente in data (...) (cfr. atto SEM n. 45/2). Il tutto è stato svolto nel pieno rispetto dei termini regolamentari. Di conseguenza la competenza dell'Austria risulta di principio essere data nella fattispecie. Contrariamente a quanto sollevato nel suo gravame dall'insorgente, il fatto che l'autorità preposta elvetica abbia formulato, anche lo stesso giorno, delle domande di ripresa in carico sia nei confronti dell'Austria che della D._____, non risulta essere contrario al Regolamento Dublino III, ma bensì lecito ritenuto come risultasse dai riscontri "Eurodac", e parzialmente anche da quanto dall'interessato dichiarato nel corso del verbale RMNA, che quest'ultimo avesse presentato delle domande d'asilo in entrambi gli Stati membri, e per di più a breve distanza temporale l'una dall'altra. La competenza dell'Austria nell'esame della domanda d'asilo dell'insorgente, non è messa in dubbio neppure dall'argomentazione ricorsuale dell'insorgente, laddove questi indica che in entrambe le richieste di ripresa in carico la SEM avrebbe citato unicamente le conclusioni generali del rapporto peritale, ma non specificato che l'esame odontostomatologico ha fornito un risultato differente rispetto a quello della TAC delle articolazioni sterno-clavicolarie. Difatti, l'autorità elvetica competente, nelle domande di ripresa in carico, ha riportato correttamente sia che il ricorrente si sarebbe presentato quale minorenni non accompagnato, nato il (...),

sia secondo quali elementi - tra i quali anche ma non solo la perizia medica annessa - la minore età asserita sarebbe invece stata esclusa dalla Svizzera. Sulla base di tali indicazioni, sia le autorità (...), che in particolare le autorità austriache che hanno accettato la ripresa in carico dell'insorgente, avevano la piena possibilità di determinarsi circa la loro competenza. Quanto rimarcato dall'insorgente nel suo memoriale ricorsuale, appare quindi essere completamente marginale e per nulla determinante per ammettere la competenza dell'Austria in specie nella trattazione della sua domanda d'asilo. Vi è pure luogo di osservare come la circostanza che il ricorrente in D. _____ ed in Austria sia stato considerato minorenne, non costituisce in alcun modo un indizio a favore del fatto che quest'ultimo Stato membro non sia competente nel proseguo della procedura d'asilo dell'insorgente. Invero, al riguardo, non vi sono informazioni in particolare circa una perizia od un'analisi effettuata in tal senso dalle predette autorità. Anzi, quelle austriache hanno riferito specificatamente di non aver potuto intraprendere alcun passo procedurale, dovuto alla scomparsa dell'insorgente poco dopo il deposito della domanda d'asilo, ed in particolare di non aver esperito alcun esame medico tendente a determinare la sua età (cfr. atto SEM n. 37/2). Per il resto, per le allegazioni che il ricorrente ha opposto al suo trasferimento in Austria nel corso dell'audizione RMNA, si può rinviare senz'altro alla decisione impugnata, dove la SEM ha esaminato in maniera completa e corretta tali aspetti (cfr. p.to II, pag. 5 del provvedimento avverso), non avendo peraltro il ricorrente più sollevato nulla in proposito nel suo memoriale ricorsuale. In tale contesto, appare tuttavia di rilievo rammentare come, tramite l'esame della domanda da parte di un unico Stato membro ("one chance only"), il Regolamento Dublino III intende far fronte proprio al fenomeno delle domande di asilo multiple ("asylum shopping").

E. 6.4.2

Visto tutto quanto precede, la responsabilità dell'Austria per il trattamento della domanda d'asilo del ricorrente è data.

E. 7.1

Nella fattispecie non vi sono neppure fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo in Austria, che implicino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III). Invero, il predetto Stato membro è legato alla CartaUE e firmatario, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni. Di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]; cfr. fra le tante, le sentenze del Tribunale F-5422/2021 del 20 dicembre 2021, F-4042/2021 del 1° novembre 2021 consid. 4.2.1 e 4.2.2).

E. 7.2

La succitata presunzione, non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). La stessa va inoltre scartata d'ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [di seguito: CorteEDU] M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09).

E. 7.3

Ciò non è manifestamente il caso in Austria, conclusione che il ricorrente non ha del resto posto in discussione.

E. 7.4

Di conseguenza, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie.

E. 8.1

Secondo l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III ("clausola di sovranità"), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete. Tale disposizione è concretizzata, in diritto interno svizzero, dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. LA SEM, nell'applicazione della precitata norma dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.).

E. 8.2

Nella fattispecie, il ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico ed a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura. Per di più, egli non ha sollevato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che l'Austria non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, rinviandolo in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese. Del resto, agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza.

E. 8.3

Inoltre l'insorgente, da un esame d'ufficio degli atti di causa, non appare soffrire di problematiche mediche tali da risultare ostative al suo trasferimento nel contesto di una procedura Dublino (cfr. atti SEM n. 13/3 e 21/12, p.to h, pag. 3) e rientranti nelle casistiche di cui alla giurisprudenza topica della CorteEDU e del Tribunale in materia (cfr. sentenze della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Ciò che tra l'altro l'insorgente non solleva nel suo gravame, e sul quale punto si può quindi senz'altro rinviare alla decisione avversata, la quale risulta essere sufficientemente motivata ed esplicita in proposito (cfr. decisione SEM, p.to II, pag. 6).

E. 8.4

Alla luce di quanto sopra, non traspaiono pertanto neppure elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in materia arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non vi è quindi alcun motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III. Peraltro, ha stabilito in maniera completa ed esatta i fatti pertinenti per la causa e non ha commesso né eccesso né abuso del suo potere di apprezzamento negando l'esistenza di motivi umanitari ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 in relazione con l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III.

E. 9

Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione della succitata norma da parte della Svizzera, l'Austria è competente per la ripresa in carico dell'insorgente in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 del Regolamento Dublino III.

E. 10

Ne discende che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Austria conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 cpv. 1 lett. a OAsi 1).

E. 11

In siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStrI (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2 e DTAF 2010/45 consid. 10.2).

E. 12

Pertanto, il ricorso deve essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento del ricorrente dalla Svizzera verso l'Austria, confermata.

E. 13

Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, sia la domanda di sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento quale misura supercautelare, che la richiesta tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, risultano essere senza oggetto.

D-637/2022 Pagina 19

E. 14

Per il medesimo motivo esposto al considerando precedente, anche la domanda del ricorrente tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali, è senza oggetto.

E. 15

Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, potendo il Tribunale partire

dall'assunto che l'insorgente sia indigente e non essendo state le conclusioni ricorsuali al momento dell'inoltro del gravame d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia, e non sono quindi prelevate spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 16

La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata nello Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-637/2022 Pagina 20 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è accolta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Alissa Vallenari

Data di spedizione:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.